

Enasarco: la maggioranza rinvia le elezioni due giorni prima del voto

Chiesto l'intervento dei Ministeri vigilanti

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco nella riunione del 15 aprile 2020, richiamando quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto Legge 8 aprile 2008 n. 23, ha deliberato a maggioranza (col voto contrario dei 5 consiglieri che rappresentano Federagenti, Anasf, Fiarc e Confesercenti, ovvero sia la coalizione Fare Presto) la sospensione della procedura di rinnovo elettorale dell'Assemblea dei delegati della Fondazione "con contestuale proroga degli organi in carica sino alla ricostituzione dei corrispondenti nuovi organi; il nuovo periodo di svolgimento di tali elezioni sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19". L'articolo 33 prevede la facoltà (ma non certo l'obbligo!) per tutta una serie di enti, tra i quali Enasarco, di sospendere le procedure elettorali avviate fino alla fine del periodo emergenziale. Il Cda Enasarco il 26 marzo aveva già adottato una delibera di rinvio delle elezioni (sempre col voto contrario dei 5 consiglieri di cui sopra) a tempo indeterminato adducendo motivazioni risultate talmente illegittime ed ingiustificate agli occhi delle Istituzioni vigilanti da portare ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Enasarco: la maggioranza rinvia le elezioni due giorni prima del voto
- Covid-19: Misure economiche di sostegno
- Prestazioni Integrative 2020
- Alcune conseguenze e riflessi giuridici della crisi sanitaria, sociale ed economica legata all'epidemia da Covid-19 sull'attività dell'agente di commercio
- La Comunicazione al Prefetto
- Rubrica Legale

Cosa prevedono le disposizioni contenute nel DL Cura Italia e nel DL Liquidità

Covid-19:

Misure economiche di sostegno

Ecco in sintesi strumenti e contributi a cui possono accedere gli agenti di commercio

1. Sospensione dei versamenti.

Dopo la sospensione dei versamenti dell'Iva, delle ritenute e dei contributi del mese di marzo, il DL Liquidità ha previsto gli agenti e rappresentanti di commercio che hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (nell'anno 2019) e per i quali si sia verificata una diminuzione delle provvigioni di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del 2019, la possibilità di rinviare il versamento del mese di aprile e di maggio dell'Iva, delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali. Coloro che decideranno di beneficiare della sospensione pagheranno in unica rata o in 5 rate di pari importo senza interessi né sanzioni a partire dal 30 giugno 2020.

Se il fatturato è superiore ai 50 milioni di euro il calo di fatturato deve essere di almeno il 50% per gli stessi mesi. Per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione opera a prescindere dal valore del decremento del fatturato. Beneficiano della sospensione anche coloro che hanno aperto la loro attività al 31 marzo 2020.

2. Sospensione rate finanziamenti e leasing.

L'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), ha previsto limiti alla revoca degli affidamenti e la sospensione dei pagamenti di rate e canoni per finanziamenti, leasing e mutui fino al 30 settembre 2020.

Alla misura si accede tramite mera comunicazione (da inviare via mail o pec all'istituto finanziario o banca titolare ...

segue a pag. 3

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

**Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito**



Hai lo **strumento**
giusto per il tuo
lavoro?



soluzione agenti

**Solo quello che ti serve
per Vendere di Più e Meglio**

SCOPRI DI PIÙ 

Enasarco: la maggioranza rinvia le elezioni due giorni prima del voto

Chiesto l'intervento dei Ministeri vigilanti

a cura della **Redazione**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco nella riunione del 15 aprile 2020, richiamando quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto Legge 8 aprile 2008 n. 23, ha deliberato a maggioranza (col voto contrario dei 5 consiglieri che rappresentano Federagenti, Anasf, Fiarc e Confesercenti, ovvero sia la coalizione Fare Presto) la sospensione della procedura di rinnovo elettorale dell'Assemblea dei delegati della Fondazione "con contestuale proroga degli organi in carica sino alla ricostituzione dei corrispondenti nuovi organi; il nuovo periodo di svolgimento di tali elezioni sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19". L'articolo 33 prevede la facoltà (ma non certo l'obbligo!) per tutta una serie di enti, tra i quali Enasarco, di sospendere le procedure elettorali avviate fino alla fine del periodo emergenziale. Il Cda Enasarco il 26 marzo aveva già adottato una delibera di rinvio delle elezioni (sempre col voto contrario dei 5 consiglieri di cui sopra) a tempo indeterminato adducendo motivazioni risultate totalmente illegittime ed ingiustificate agli oc-

chi delle Istituzioni vigilanti da portare il Ministero del Lavoro il 1° aprile ad intimare alla Fondazione di svolgere le elezioni nel periodo previsto (17-30 aprile), visto che:

- il rinvio delle elezioni sine die determina una proroga della propria posizione di prestigio ed influenza nonché dei propri compensi a tempo indeterminato;
- non può essere lo stesso Cda in modo autoreferenziale a decidere di auto-prorogarsi sottraendosi così al giudizio degli iscritti, ma casomai devono essere i Ministeri vigilanti a prendere una decisione del genere, i quali invece mai hanno messo in discussione lo svolgimento delle elezioni a partire dal 17 aprile;
- tutte le altre casse previdenziali private con elezioni telematiche nello stesso periodo (Inarcassa, Enpam ed Epap) hanno svolto o stanno regolarmente svolgendo le operazioni elettorali, come del resto indicato dall'Adepp;
- l'Enasarco prevede esclusivamente procedure di votazione elettronica che non sono dunque un ripiego, ma la formula statutaria regolare;
- gli agenti interessati stando a casa si sono potuti documentare sulle elezioni addirittura di più e non meno del solito;

- un cda in proroga non è legittimato a compiere atti di straordinaria amministrazione che probabilmente serviranno in questo periodo per assistere gli iscritti, mentre invece un nuovo cda eletto sarebbe dotato di pieni poteri.

Ciò nonostante, il Cda Enasarco (o meglio la maggioranza di esso, composto da compagni ben note quali Fnaarc, Usarci, Confcommercio, Confindustria Cisl, Uil, ecc ecc.) ha preso la palla al balzo per sfruttare la facoltà concessa dall'articolo 33 e rinviare le elezioni, a due giorni dalle stesse. Le nostre associazioni ed i 5 consiglieri di amministrazione che le rappresentano in Enasarco hanno chiesto ai Ministeri vigilanti di intervenire per garantire rapidamente le elezioni. Perché, al di là del risultato elettorale, occorre consentire agli Agenti di Commercio, ai Consulenti Finanziari e alle altre categorie di iscritti all'Ente di poter giudicare quanto prima, attraverso l'espressione di voto, l'operato di chi gestisce i soldi delle loro pensioni e nel caso cambiare gli amministratori (alcuni dei quali stanno lì da più di 12 anni... anche perché fino al 2016 gli amministratori venivano "nominati dall'alto" e non eletti dalla base).

Riteniamo clamoroso che a due giorni da elezioni in modalità telematica esse vengano sospese e rinviate adducendo quale motivazione l'impossibilità di fare campagna elettorale. Chissà cosa ne pensano gli iscritti all'ente... ■

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

Covid-19: Misure economiche di sostegno

Ecco in sintesi strumenti e contributi a cui possono accedere gli agenti di commercio

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista - Consulente Federagenti —

1. Sospensione dei versamenti.

Dopo la sospensione dei versamenti dell'Iva, delle ritenute e dei contributi del mese di marzo, il DL Liquidità ha previsto gli agenti e rappresentanti di commercio che hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (nell'anno 2019) e per i quali si sia verificata una diminuzione delle provvigioni di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del 2019, la possibilità di rinviare i versamenti del mese di aprile e di maggio dell'Iva, delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali. Coloro che decideranno di beneficiare della sospensione pagheranno in unica rata o in 5 rate di pari importo senza interessi né sanzioni a partire dal 30 giugno 2020.

Se il fatturato è superiore ai 50 milioni di euro il calo di fatturato deve essere di almeno il 50% per gli stessi mesi. Per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione opera a prescindere dal valore del decremento del fatturato. Beneficiano della sospensione anche coloro che hanno aperto la loro attività al 31 marzo 2020.

2. Sospensione rate finanziamenti e leasing.

L'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), ha previsto limiti alla revoca degli affidamenti e la sospensione dei pagamenti di rate e canoni per finanziamenti, leasing e mutui fino al 30 settembre 2020.

Alla misura si accede tramite mera comunicazione (da inviare via mail o pec all'istituto finanziario o banca titolare della linea di credito, poi ciascuna banca o istituto, richiederà la compilazione di moduli ad hoc perché al momento il meccanismo non appare ancora uniformato) che deve essere corredata da una dichiarazione in cui l'impresa autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 Dpr 445/00, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Non vengono invece sospese le rate dei noleggi a lungo termine.

3. Sospensione mutui prima casa.

L'articolo 54 del DL Cura Italia ha previsto la possibilità della sospensione dei mutui prima casa anche per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertificano ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor las-

so di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

La domanda di sospensione va presentata alla propria banca con la modulistica reperibile sul sito del Ministero del Tesoro.

4. Sospensione pagamenti di cartelle derivanti da rottamazione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che l'articolo 68 del decreto 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero entro il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese inoltre le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.

Non rientrano nella sospensione gli avvisi bonari e le rateizzazioni ad esso legate.

5. Contributo di € 600, 00 da parte dell'Inps.

L'articolo 28 del DL 18/2020 dopo i chiarimenti forniti dal MEF permette alla categoria di richiedere l'erogazione del contributo di € 600, tramite il cassetto previdenziali INPS. Il contributo dovrebbe essere replicato nel mese di aprile per il quale è previsto un incremento portando il contributo a 800€, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

6. Contributo Enasarco.


L'Enasarco ha stanziato 8,4 milioni da erogare in 3 quadrimestri per far fronte all'emergenza da coronavirus. Le domande potranno essere inviate solo tramite pec, sono previsti tre tipi di contributi:

1. Contributi per decesso € 8000
2. Contributi per contagio da Covid-19 € 1000
- 3.. Contributi per provvigioni fortemente ridotte a causa dell'epidemia Covid-19 € 1000.

I documenti richiesti per poter presentare la do-

manda sono:

- Modello Unico PF 2019 attestante per l'anno 2018 un **reddito non superiore a € 40.000,00** o altra documentazione fiscale valida;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione antecedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto alle provvigioni percepite nello stesso trimestre dell'anno precedente.



Per ogni evento sarà predisposta una graduatoria di assegnazione in base al reddito, per ogni quadrimestre, in base allo stanziamento. Le domande avanzate per le causali sub 1 e 2 (decesso e/o contagio) hanno la priorità nell'assegnazione dei fondi. Le domande validamente presentate che non riescono ad usufruire dello stanziamento nel primo quadrimestre vengono prese in considerazione nello stanziamento del secondo, sempre rispettando i limiti reddituali.

Gli iscritti che nel corso del 2020 abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, potranno chiedere al Consiglio di Amministrazione un contributo straordinario. La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all'apposita sezione riservata del sito www.enasarco.it o con le altre modalità indicate dalla Fondazione stessa. La domanda sarà oggetto di valutazione insindacabile.

7. Liquidità per le aziende.

In forza dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità prevede per le PMI un accesso semplificato al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/96 In questa categoria di PMI, rientrano anche gli agenti di commercio.

Per la richiesta fino a € 25.000, il prestito è garantito al 100% dallo stato ed è concesso senza valutazione nel merito della richiesta. Attenzione però il valore massimo richiedibile va rapportato al fatturato, sarà possibile richiedere fino al 25% del fatturato dell'anno precedente, (ad esempio se il fatturato è stato di € 50.000, si potranno richiedere fino a € 12.500. Il prestito deve essere rimborsato in un periodo che va da 24 fino al massimo di 72 mesi. I tempi di erogazione sembrerebbero abbastanza veloci non richiedendo valutazione del credito da parte delle banche, ma non si hanno anco-



RADIO AGENTI.IT
LA WEB RADIO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

scarica l'app su www.radioagenti.it/app

ra chiarimenti in merito. Per le richieste di prestiti da € 25.001 a € 800.000, sarà necessaria la valutazione del credito, così come per quelli fino a 5 milioni e per i quali si attendono disposizioni comunitarie. Le tempistiche per questi ultimi sono previste in 2/3 mesi.

Il tasso di interesse non è stato ancora specificato ma dovrebbe essere tra l'1,2 ed il 2% (quindi molto favorevole). Ovviamente è bene specificare che si tratta di prestito. Se il debitore non paga, la banca viene rimborsata dallo Stato che poi però diviene creditore del richiedente e quindi potrà procedere per il recupero forzoso del debito come ritiene.

NB. Questo non lo avevo inserito perché pensavo fosse destinato a tutta Italia, ma secondo me è molto più conveniente e lo consiglio ai miei agenti.

8. Non effettuazione ritenute d'acconto.

È stata prorogata la possibilità per gli agenti di commercio di non farsi applicare le ritenute d'acconto sulle provvigioni che vengono corrisposte. Il limite di fatturato riferito all'anno precedente è 400 mila euro senza dipendenti o collaboratori, per ricavi dal 17 marzo al 31 maggio 2020. Le ritenute saranno versate direttamente dall'agente di commercio entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o

in 5 rate senza sanzioni né interessi. Bisogna comunicare alle mandanti di volerla non applicazione delle ritenute, ma valutare bene la propria situazione perché poi il versamento coinciderà con altre scadenze fiscali.

9. Dilazioni scadenze.

Le polizze Responsabilità Civile Auto sono valide fino a un mese dopo la scadenza, anziché 15 giorni. Infatti fino al 31 luglio, l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Le patenti di guida possono essere rinnovate entro il 31 agosto. La circolare del Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che come previsto nel dl Cura Italia, la proroga vale per le patenti scadute nel periodo di emergenza, mentre non rientrano nel periodo di sospensione quelle scadute prima.

Revisione autoveicoli: tutte le auto che dovevano effettuare la revisione entro il mese di marzo e i mesi successivi possono, senza sanzioni, effettuare la revisione entro il 31 ottobre 2020. In questo caso la proroga sembrerebbe valere anche per revisioni già scadute alla data del 17 marzo 2020. Tale interpretazione sembra senz'altro la più coerente, dal momento che non si può avere prova che il veicolo abbia circolato nel periodo

tra l'effettiva scadenza della revisione e l'inizio del periodo di lockdown.

Ovviamente tutte le misure sopra cennate sono oggetto di continui chiarimenti ed indicazioni operative da parte degli organi competenti. Sarà pertanto nostra cura provvedere ad aggiornarvi.

Limitatamente alla sola Regione Lazio infine è opportuno sottolineare la possibilità rappresentata dal Fondo Rotativo per il Piccolo Credito - Finanziamenti per la liquidità delle MPMI.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 40 la Regione è stato pubblicato l'Avviso per l'accesso delle PMI al **Fondo Rotativo per il Piccolo Credito** al fine di sostenere la liquidità di famiglie ed imprese in questo particolare momento. A tal proposito l'avviso della Regione Lazio prevede la possibilità per piccole, medie imprese e professionisti di accedere al fondo rotativo per il piccolo credito con possibilità di erogazione di un finanziamento di euro 10.000,00 a tasso zero (quindi ancora più vantaggioso del prestito statale). Si può già effettuare la registrazione da subito e dal 20 aprile inviare le domande per ottenere il finanziamento.

L'avviso è scaricabile al seguente link:

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproductive_rifiuti/tbl_news/Avviso_fondo_rotativo_piccolo_credito_sez_V_covid_19.pdf ■

Prestazioni Integrative 2020

Cosa è cambiato nelle prestazioni Enasarco con l'emergenza Coronavirus

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

In questi ultimi tempi, a causa della pandemia che sta colpendo il mondo non solo dal punto di vista della salute ma anche dell'economia per colpa del lockdown imposto alla gran parte dei lavoratori, gli agenti sono accomunati da un'unica esigenza ossia quella di far fronte alla consistente diminuzione di affari e conseguenti provvigioni.

Per tale motivo la categoria ha richiesto a gran voce sia al governo che all'Enasarco un aiuto in tal senso.

La Fondazione ha risposto prevedendo un'erogazione straordinaria che riuscirà a corrispondere grazie all'istituzione di un fondo ad hoc di 8,4 milioni di euro che è stato, però, creato distogliendo le somme dai fondi stanziati in bilancio per altre prestazioni integrative, solitamente fornite agli agenti. Prestazioni che, quindi, nel 2020 non saranno disponibili per gli agenti.

Pertanto nel 2020 la Fondazione non provvederà all'erogazione delle seguenti prestazioni:

- Contributo per acquisto libri scolastici
- Contributo per asili nido
- Premi studio per conseguimento di obiettivo scolastico/accademico
- Premi per tesi di laurea in tema di contratto di agenzia e previdenza integrativa

- Contributo per spese funerarie
- Contributo per spese formazione agenti
- Contributo per spese formazione agenti che operano come società di capitali
- Contributo per infortunio, malattia e ricovero
- Contributo per acquisto veicolo

Le uniche prestazioni rimaste che potranno essere richieste nel 2020 rimangono quindi:

- Contributo per maternità;
- Contributo per nascita o adozione;
- Contributo per erogazioni straordinarie (tra cui quella a fronte del Covid-19)
- Contributo per assistenza personale permanente;
- Contributo per soggiorno in casa di riposo;
- Contributo assistenza a figli disabili;
- Contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni.

Nei prossimi numeri andremo a parlare nel dettaglio di ogni prestazione ma vi anticipiamo sin d'ora che:

1) Sono cambiati i termini entro i quali presentare le domande.

Le prime tre prestazioni in elenco possono essere presentate già dallo scorso 3 aprile 2020, mentre le restanti 4 possono essere

richieste solo a partire dal prossimo 16 giugno 2020.

2) Lo stanziamento annuo stabilito per ognuna delle prestazioni è ripartito in tre tranche quadrimestrali.

3) I contributi sono erogati sulla base di graduatorie.

4) Vi è poi la modifica sostanziale rappresentata dal fatto che l'agente che fa richiesta deve essere titolare di un reddito annuo lordo, anno 2018, non superiore a Euro 30.000,00.

5) Alcune domande potranno essere presentate esclusivamente on line, altre anche tramite pec o raccomandata ar.

Un ultimo particolare:

Come detto lo stanziamento viene messo a disposizione con tre bandi trimestrali.

Il primo bando termina il 30 aprile pertanto le domande per il contributo maternità, per l'assegno nascita e per l'erogazioni straordinarie che verranno presentate entro tale data concorreranno alla graduatoria del I° quadrimestre. Per gli stessi contributi le domande presentate entro il 31 agosto concorreranno alla graduatoria del II trimestre.

Per le altre prestazioni invece le domande presentate dal 16 giugno al 31 agosto concorreranno alla graduatoria sia del I che del II quadrimestre. ■



SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO



Cosa si può fare con il Nuovo Software Fatture Agenti.IT ?

- Gestione Fatture Elettroniche
- Emissione ed Invio Fatture Elettroniche Formato XML
- Calcolo automatico Ritenute e Massimali ENASARCO
- Spedizione Fatture Via E-Mail
- Spedizione Fatture Via PEC
- Stampa su Carta Intestata
- Gestione Logo su Stampa Fattura
- Export in Word, Excel e PDF
- Gestione Pagamenti Fatture
- Consultazioni ENASARCO
- Grafici e Statistiche su 10 Anni a Confronto
- Gestione Aziende Mandanti
- Gestione Schede Clienti Potenziali e Acquisiti
- E molto altro ancora...

**Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche
in modo TOTALMENTE GRATUITO.**

**Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT
e attiva il Tuo Account. Tutto Gratis al 100%**

Alcune conseguenze e riflessi giuridici della crisi sanitaria, sociale ed economica legata all'epidemia da Covid-19 sull'attività dell'agente di commercio

di **Antonio Trotti**

— Avvocato del Foro di Milano — Coordinatore legale
Federagenti Lombardia —

Come tutti noi ben sappiamo l'emergenza posta dal Covid-19 ci ha costretti a limitare al massimo le attività economiche per salvaguardare la salute dell'intera comunità e tra i settori più colpiti dal lockdown, ossia dal fermo quasi assoluto che si registra ormai da oltre un mese, c'è quello degli agenti di commercio, a maggior ragione per la natura stessa della promozione delle vendite che comporta, ancora in buona parte, un contatto di prossimità fisica con il cliente.

Tralasciamo volutamente l'aspetto delle agevolazioni e delle misure fiscali predisposte dal Governo che tra l'altro ha incluso gli agenti tra i destinatari solo successivamente alle iniziali disposizioni del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e solo a fronte di una giusta pressione della Federagenti e delle altre associazioni di categoria. Sorvoliamo anche sull'esiguità ed insufficienza delle contribuzioni straordinarie deliberate dall'Enasarco a favore degli iscritti in difficoltà a causa Covid, anch'esse già duramente stigmatizzate da Federagenti per esaminare invece le conseguenze, più prettamente civilistiche, che dall'attuale situazione potrebbero discendere a carico degli agenti.

La prima conseguenza, nel caso in cui il mandato ponga precisi obiettivi quali un minimo di visite mensili, piuttosto che obiettivi di fatturato (target), è il quasi sicuro mancato raggiungimento dei medesimi da parte dell'agente con le possibili conseguenze che la mandante potrebbe farne derivare, quali addirittura la risoluzione del contratto, qualora il mancato raggiungimento costituisca una circostanza prevista dall'eventuale clausola risolutiva espressa del contratto con il rischio di conseguente perdita del diritto all'indennità di cessazione.

Al di là della più recente giurisprudenza, che fortunatamente ha fortemente limitato l'operatività della clausola risolutiva espressa nel mandato di agenzia, soccorre in primis un istituto generale del nostro ordinamento (articolo

1218 codice civile) che prevede la mancanza di responsabilità del debitore che non adempie la prestazione laddove il mancato adempimento sia conseguente ad una impossibilità derivante da causa a lui non imputabile quale è, appunto, l'attuale pandemia da Covid-19. Tale norma è espressamente richiamata dall'articolo 91 D.L. 18/2020, cosicché ben può dirsi che il mancato o ritardato adempimento dell'obbligazione (di un minimo di visite o di vendite) che è derivato dal rispetto delle misure del contenimento (es. divieto di spostamenti) verrà preso in considerazione ai fini della valutazione della (non) responsabilità del debitore (leggasi: agente). Beninteso non opera una scriminante assoluta, ma andrà poi fatta una precisa verifica, caso per caso, relativamente al fatto che il mancato adempimento consegua effettivamente al rispetto dei divieti e delle misure imposte per prevenire la diffusione del Covid-19.

Ancor più specifica, poi, è la norma contenuta nell'articolo 1256 c.c. che prevede l'estinzione dell'obbligazione laddove la prestazione diventa impossibile, in modo definitivo, per causa non imputabile al debitore, o, se a causa del ritardo, sempre dovuto a tale impossibilità, il debitore, avuto riguardo al tipo di prestazione o al titolo della stessa, non può più essere ritenuto obbligato ad adempiere, piuttosto che il creditore non abbia più interesse a richiederla.

Se si passa poi ad esaminare le conseguenze che l'attuale situazione di lockdown potrebbe comportare sul rapporto di agenzia in essere, occorre prendere in considerazione l'ipotesi, non certo infrequente, in cui sia previsto un fisso mensile a favore dell'agente: è di tutta evidenza il fatto che la mandante, costretta ad erogare tale importo non solo indipendentemente dai risultati di vendita, ma anche a fronte della totale inattività dell'agente (sia pur per colpa a lui non imputabile), possa avvalersi della facoltà, prevista dalla legge (articolo 1467 c.c.), in un contratto con prestazioni corrispettive e di durata (qual è il mandato di agenzia), di risolvere il contratto a fronte di avvenimenti straordinari ed imprevedibili (qual è il Covid), che rendono eccessivamente onerosa la propria prestazione, a maggior ragione a fronte del procrastinarsi del lockdown, salvo che l'altra parte (l'agente) non offra di modificare equamente le condizioni del contratto.

Pertanto, in tale ipotesi, qualora non si riesca a riequilibrare le prestazioni delle parti, la mandante potrà risolvere il contratto con la conseguenza che se l'agente da un lato conserverà sicuramente l'indennità di cessazione del rapporto ex articolo 1751 c.c. (che può essergli negata, in caso di recesso della mandante, solo a fronte di una sua inadempienza di gravità tale da non consentire la prosecuzione temporanea del rapporto), dall'altro, con buona probabilità, perderà l'indennità sostitutiva del preavviso (la cui debenza è collegata generalmente ad un recesso unilaterale ad nutum, o ingiustificato), essendo nel nostro caso non imputabile a nessuna delle parti la causa impeditrice della prosecuzione del rapporto.

Quanto precede, fermo restando che l'agente, "liberato" dalla propria prestazione (esempio: obbligo di visita dei clienti nei mesi di marzo, aprile, maggio) a causa del lockdown, potrebbe vedersi richiesti indietro i fissi percepiti in tali mesi.

Da ultimo, si abbia riguardo al riflesso che la contrazione, senz'altro importante, delle vendite per l'anno 2020 (per usare un eufemismo) potrà avere anche in relazione alla quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto che spetta all'agente al termine dello stesso, laddove, ovviamente, dovrà invece intervenire un adeguato strumento logico ed interpretativo di sterilizzazione.

La situazione sopra appena tratteggiata, la gravità del momento, la natura del rapporto di agenzia che, in generale, non conferisce all'agente garanzie di particolari stabilità o protezione, suggerirebbero per il vero ben altri strumenti di sostenimento e aiuto rispetto a quelli sino ad oggi posti in essere. ■



**Hai problemi con la tua ditta mandante?
Hai problemi con l'Enasarco?
Rivolgiti alla sede Federagenti a te più vicina**

La Comunicazione al Prefetto

Mancano chiarimenti sulla procedura e sul rischio di sanzioni in caso di verifiche

a cura di **Luca Orlando**

— Direttivo Nazionale Federagenti —

Il legislatore nella difficile opera di creazione di un quadro normativo volto a regolamentare questo tragico periodo emergenziale della nostra storia ha, dapprima timidamente e poi sempre più apertamente preso a riferimento la classificazione ATECO delle attività commerciali, produttive e professionali al fine di individuare attività consentite ed attività sospese.

Ovviamente una tale imponente opera di selezione, per di più effettuata con tempistiche eccezionalmente ridotte come l'emergenza sanitaria richiedeva, ha causato non poche criticità e disallineamenti avendo come conseguenza che alcuni processi produttivi e commerciali consentite non venissero assicurati nel loro pieno svolgimento, in quanto gli attori che entrano in gioco in alcuni momenti di tali processi avevano, in realtà, un codice ateco escluso dalla possibilità di svolgere la propria attività.

I casi più evidenti sono quelli rappresentati dagli:

- Agenti e rappresentanti di materie prime agricole (cod. ateco 46.11.01);
- Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura inclusi i fertilizzanti (cod. ateco 46.12.05);
- Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi (cod. ateco 46.18.93)

la cui attività è vietata ai sensi dell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 che però contemporaneamente dichiara consentite tutte le attività relative:

- Alle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (cioè tutte le attività i cui codici ateco sono ricompresi all'interno della classificazione 1);
- Al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (cod. ateco 47.78.2) nonché alla loro riparazione e manutenzione (cod. ateco 33.13)

Appare evidente che le previsioni sopra citate siano tra loro disomogenee e tali da comportare un cortocircuito della filiera produttiva laddove si consente di produrre determinati prodotti, ma si vieta poi il principale canale di commercializzazione degli stessi. È del tutto evidente infatti che almeno in relazione ai negozi di vicinato il principale canale di intermediazione è rappresentato dall'agente e/o dal rappresentante di commercio, ma in realtà l'attività dell'agente è comunque indispensabile anche in molte realtà della GDO.

E quindi che succede? Sin dal primo decreto legge e dai susseguenti DPCM attuativi (ben 7 dal 23 febbraio all'11 marzo), gran parte delle autorità ed esperti del settore interpellati hanno sottolineato come essendo davanti, ad una legislazione emergenziale la stessa fosse insuscettibile di qualsiasi interpretazione estensiva (essendo evidente il prioritario interesse alla salute ed incolumità pubblica). Pertanto si

doveva ritenere che tutte le scelte effettuate dal legislatore in ordine alle attività consentite dovessero essere interpretate letteralmente e quindi, con riferimento agli agenti di commercio, le indicazioni iniziali sono andate nel senso di una impossibilità di circolare per poter svolgere la propria attività lavorativa.

Il 22 marzo 2020 arriva l'ennesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale all'art. 1, co. 1 lett. d) introduce la seguente disposizione: *"restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa"*

La previsione che lascia senz'altro intravedere uno spiraglio per la ripresa di alcune attività di intermediazione commerciale rimane però un po' vaga e quindi suscettibile ad interpretazioni non uniformi sul territorio nazionale.

Né apprezzabili miglioramenti si possono intravedere nella successiva formulazione della norma contenuta ora nell'art. 2, co. 4 del DPCM 10 aprile 2020 che recita: *"Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa."*

Nonostante alcune associazioni di categoria ed imprenditori abbiano richiesto al Ministero dell'Interno o direttamente alle Prefetture territorialmente competenti maggiori indicazioni, non si è a conoscenza a tutt'oggi di una circolare univoca che chiarisca esattamente la procedura.

Il dubbio principale riguarda infatti il soggetto che deve effettuare la comunicazione al Prefetto. L'interpretazione preferibile e maggioritaria ritiene che visto il termine utilizzato dal legislatore: "attività produttiva" nel caso degli agenti debba essere l'azienda mandante ad effettuare tale comunicazione (infatti è que-

sta l'attività produttiva della filiera la cui continuità deve essere garantita) alla Prefettura. E qui nasce un ulteriore problema: la norma infatti prevede che la comunicazione debba essere fatta al Prefetto del luogo ove ha sede l'azienda, ma nel caso che qui ci interessa è chiaro che solo uno o due agenti opereranno in tale provincia mentre la maggior parte della rete vendita è distribuita sul resto del territorio nazionale. E quindi?



Senza dilungarci troppo in formalismi e disamine di criticità che ovviamente non possono non nascere nel momento in cui si creano dal nulla nuove procedure per il sistema produttivo e commerciale ci sentiamo di dare agli agenti, che operano in settori le cui attività di filiera sono consentite, le seguenti indicazioni, segnalando comunque che trattasi di nostre valutazioni:

la soluzione migliore è quella in cui sia la mandante ad effettuare la comunicazione alla Prefettura del luogo in cui la stessa ha sede indicando in tale comunicazione l'elenco nominativo dei suoi agenti con specifica del territorio di competenza per ciascuno di essi. In tal caso l'agente richiede alla mandante copia della comunicazione (comprensiva dell'eventuale ricevuta di trasmissione e ricevimento se la stessa è stata inviata tramite PEC o raccomandata ar). A questo punto l'agente, può svolgere la propria attività sul territorio portando con sé tale documentazione corredata da copia del mandato di agenzia, sino al provvedimento di sospensione dell'attività comunicata dal Prefetto (ovviamente la comunicazione di sospensione arriverà alla mandante e quindi sarebbe opportuno che l'agente ricevuta l'iniziale documentazione risponda via PEC all'azienda segnalando che procederà a riprendere l'attività, ma che l'azienda si deve impegnare a comunicare tempestivamente eventuali revoche al fine di non esporre l'agente a possibili illeciti).

L'alternativa, laddove l'azienda mandante non provveda è quella in cui sia l'agente stesso a comunicare la ripresa dell'attività alla Prefettura. In questo caso la comunicazione andrà indirizzata alla prefettura in cui ha sede l'agente. Sarebbe preferibile allegare a tale comunicazione copia del mandato da cui si evince l'ambito di operatività dello stesso. Purtroppo siamo a conoscenza di alcuni casi in cui a fronte della comunicazione l'agente ha ricevuto, a stretto giro, la richiesta di integrazione e chiarimenti, ma almeno in un caso, sappiamo che, a fronte delle precisazioni fornite, la prefettura non ha disposto la sospensione.

Per maggiori informazioni e/o assistenza nella predisposizione della comunicazione vi invitiamo a contattare le nostre sedi sul territorio. ■

a cura di **Mario Zappalà**

— Avvocato del Foro di Catania – Consulente Federagenti per la Sicilia Orientale —

Domanda: sono un agente di commercio che vive ed opera in Sicilia. In data 20/2/2020 la mia mandante aveva trasmesso al mio ufficio, tramite raccomandata, una comunicazione di riduzione di zona, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo Economico Collettivo Industria, escludendo dal mio mandato tre delle sei province già di mia competenza. Il mio fatturato provvigionale, a causa di tale modifica, dovrebbe diminuire di circa il 50%. Quando detta raccomandata mi è stata recapitata, in data 20/2/2020, mi trovavo a casa di mia figlia, in provincia di Reggio Emilia, ed ho fatto ritorno in Sicilia solo in data 9/3/2020. All'atto del mio sbarco in Sicilia mi è stato imposto, come da Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, l'obbligo di permanere presso la mia abitazione, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, pena le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del codice penale. In data 24/3, una volta ultimato il periodo di isolamento, mi sono recato presso il mio ufficio ed ho preso visione della comunicazione della mia mandante; il giorno stesso l'ho riscontrata, chiarendole le ragioni per cui non avevo risposto immediatamente, dichiarando di non accettare detta modifica. La mandante mi ha risposto in data odierna via mail, comunicandomi che, essendo decorsi più di 30 giorni dal ricevimento della loro comunicazione, la stessa era divenuta definitiva e non poteva più contestarsi.

Alla luce di quanto ho riferito posso contestare la comunicazione della mia mandante?

Risposta: la risposta al suo quesito passa per un esame della ratio che sottende le disposizioni normative che sono state emanate onde far fronte all'epidemia da Covid-19.

Occorre premettere che l'art. 2 dell'Accordo Economico Collettivo del Settore Industria del 30/6/2014 prevede che l'agente possa opporsi alla comunicazione di una riduzione di zona di rilevante entità (qual'è quella che incide in misura superiore al 15% sul suo fatturato provvigionale dell'anno che precede la variazione) entro il termine perentorio di 30 giorni dal suo ricevimento.

Nel suo caso, quindi, occorre valutare se un l'impedimento riconducibile allo stato emergenziale derivante dal dilagare della pandemia da Covid-19 possa portare ad escludere la perentorietà di tale termine.

Tale eventualità, in una fattispecie quale quella che l'ha coinvolta, non soltanto è auspicabile ma, a ben vedere, trova un qualche supporto normativo già nella legislazione d'emergenza emanata a far tempo da Febbraio.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dall'art. 91 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13) dopo il comma 6, è stato inserito il comma 6 bis, che così recita: *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*.

La ratio che sottende il provvedimento citato è piuttosto chiara: il rispetto delle misure di contenimento non può ritorcersi a danno del debitore, ed il giudice chiamato a risolvere una controversia in cui l'inadempimento del debitore sia determinato dall'osservanza di tali misure, deve tenerne conto al fine di escluderne la re-

sponsabilità.

Il fatto che la norma da ultimocitatari richiami espressamente gli articoli 1218 e 1223 del codice civile - che attengono alla diversa fattispecie della responsabilità del debitore per inadempimento delle obbligazioni ed agli obblighi risarcitori che ne derivano - non può valere ad escluderne l'applicazione all'ipotesi del ritardato esercizio, da parte di uno dei contraenti, di un diritto riconosciuto per contratto.

Al di là dell'espresso riferimento della norma *"all'applicazione di eventuali decadenze... connesse a ritardati o omessi adempimenti"* (che fornisce un appiglio letterale per un'interpretazione estensiva della norma ad ogni forma di decadenza in cui possa incorrere la parte del contratto), pare evidente come l'osservanza delle misure normative di contenimento del Covid-19, in funzione dell'interesse pubblico che le sottende, debba prevalere su qualsivoglia interesse privato.

Ed ove l'interprete pregiudicasse la posizione di chi, causa l'obbligo di osservare le misure di contenimento, non ha potuto esercitare una facoltà legittimamente riconosciutagli, finirebbe per sacrificare indirettamente l'interesse pubblico che presiede alla previsione di tali misure. In definitiva, le ragioni addotte dalla sua mandante, considerate le cause del suo impedimento, non paiono meritevoli di tutela; la tutela del suo interesse, di contro, ancor prima che su principi rinvenibili nella legislazione ordinaria, trova la propria base giuridica nella legislazione emergenziale in materia di Covid-19. ■



Vuoi verificare la tua posizione contributiva?

Vuoi attivare la polizza Enasarco o

vuoi godere delle prestazioni

integrative offerte dall'Ente?

Contatta le nostre sedi

www.federagenti.org



Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell'art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy. Per maggiori informazioni www.agentinews.it/privacy - La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento dei dati, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l'Autorizzazione al trattamento dei dati.



Eurosaga S.r.l., importatrice di prestigiose birre d'abbazia artigianali trappiste provenienti da Europa, Asia e America, amplia la propria offerta con una nuova gamma di raffinate selezioni di vini, liquori e spumanti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Cerca Agenti in tutta Italia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
info@eurosaga.it



Berner S.p.A. per potenziare la rete commerciale seleziona **Professionisti della vendita sul territorio nazionale.**

Cosa proponiamo:

- Rimborso spese, provvigioni fisse e variabili legate al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi della vendita.
- Strumenti informatici per ottimizzare l'attività in zona.
- Affiancamento costante del proprio responsabile per il raggiungimento degli obiettivi.

- Formazione continua e possibilità di crescita professionale in base alle attitudini e potenzialità di ciascuno.
- Attività di supporto tramite tutte le aeree aziendali per favorire le fasi della vendita, garantendo così servizio e soddisfazione dei nostri clienti e collaboratori.


Per inviare la tua candidatura collegati a: **shop.berner.eu/it-it/lavora-con-noi**



Realtà operante nel settore della gestione del credito da oltre 50 anni, **seleziona Consulenti Commerciali** per l'ampliamento della propria rete, in Emilia, Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto.

Offriamo guadagni superiori alla media e supporto aziendale.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
simone.tozzi@eurocredit.it



Diffusion Foods S.r.l., specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per il canale Ho.Re.Ca., **Ricerca per tutta Italia Agenti, Area Manager Regionali e Distributori.** Si richiede: esperienza di vendita e introduzione nel canale Ho.Re.Ca., conoscenza approfondita delle tematiche settoriali, buona presenza, propensione al lavoro di gruppo e a operare per obiettivi.

Si offre: portafoglio clienti consolidato e in espansione, provvigioni, premi, formazione.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: **job@suavisitaly.com**



Azienda Leader nel settore della televendita seleziona, per potenziamento del proprio organico, **Consulenti di Vendita** con possibilità di carriera. Garanzia di guadagni superiori ai 50.000 Euro annui, grazie agli appuntamenti prefissati, alla notorietà del marchio e all'organizzazione del lavoro.

Zone: Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: **venditoricv@marionlatex.it**



FARMACA INTERNATIONAL S.p.A. è azienda italiana Leader nella distribuzione di prodotti e servizi nel settore cosmetico professionale destinati agli acconciatori, operante in tutto il territorio nazionale da oltre 30 anni con i grandi marchi come **PROTOPLASMINA, DEFILE', CHARME, ESTRO, ESIGENT.**

Ricerca, per potenziamento proprio organico, **DIRETTORE VENDITE ITALIA,** a cui affidare la conduzione e la motivazione dei Consulenti di Vendita Monomandatari.

Zone: Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana, Veneto.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: **farmaca@farmaca.com**



Gruppo Austriaco produttore di birra **Ricerca Agenti Plurimandatari** per l'acquisizione di nuovi grossisti /distributori e gestione degli esistenti in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. **Richiediamo** esperienza nel settore, motivazione e propensione al lavoro per obiettivi.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
g.residori@brauunion.com



Per rinnovo rete vendita, Cerchiamo Agenti nel settore Ricambi Veicoli Industriali e Rettifiche. Portafoglio Clienti Attivo.

Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Zona di Ricerca: Campania, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio


Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: **lifeitalia@lubrocraft.it**



AQUAFARMA S.r.l., leader a livello nazionale nel trattamento dell'acqua ad uso domestico, seleziona **AGENTI/VENDITORI** automuniti.

Provvigioni più alte del settore, possibilità di carriera in azienda. Appuntamenti prefissati dall'azienda, selezionati, provenienti dalle molteplici farmacie convenzionate nel territorio.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
d.zorzetto@farmacqua.com



Realtà nel settore Ho.Re.Ca. con prodotti per la ristorazione dolce e salata, orientata al marketing, presente sul mercato nazionale e internazionale, **Ricerca Agenti** in tutta Italia minimo 25enni, iscritti al ruolo, con esperienza di vendita (preferibilmente in servizi e/o beni strumentali).

Si offre: le più alte provvigioni di mercato, prodotti brevettati ed esclusivi.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: **hr@techfood.it**

Vuoi inserire un annuncio di ricerca agenti sul prossimo numero di AgentiNews?

CHIAMACI SUBITO AL NUMERO VERDE 800.320.315

